



REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

In composizione monocratica
 Giudice dr. TORNATORE MARCO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sent. N. 549/11

del 29/9/2011

409/2011 R.G. dib.

1902/2010 R.G.N.R.

Depositata oggi

30.09.11

IL CANCELLIERE C1

Dr.ssa M.G. VALENTI

Comunicata al Proc. Ge

13.10.11

Alla pubblica udienza del 29/9/2011

nel procedimento penale contro:

FERRARA Giacomo, nato il 13/9/1983 a Catania, ivi residente in via Montepalma 11/b, elettivamente domiciliato in Catania, via Montepalma 11/b.

Difensore: Avv. SANTI CAMPIONE del foro di Catania.

Camp. n.

LIBERO (L) - contumace

Scheda il

IMPUTATO

Estratto esecutivo il

art. 640 c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti -tra l'altro- nel presentare sul sito www.kijiji.it-ebay.annunci un annuncio di vendita di un notebook marca Apple MacBook Pro 17 unibody al prezzo di 800 Euro, con indicazione del venditore nel titolare della casella di posta elettronica applemy@live.it, intrattenendo, quindi, con il nome di "Giacomo da Aosta", corrispondenza con TIESO Rosario, interessato all'acquisto, e richiedendo il pagamento di un acconto mediante ricarica della carta poste-pay n. 4023 6005 5582 5423 intestata alla moglie ANASTASI Maria Carmela, così inducendo in errore il TIESO sulle vere generalità del proprio interlocutore e sulla serietà dell'offerta, si procurava un ingiusto profitto -con relativo danno per l'acquirente- ottenendo il versamento dell'acconto pari a 200 Euro con le modalità richieste, senza provvedere all'invio dell'apparecchio.

Passata in cosa giudicat

Copia al P.M.

In Aosta il 26.8.2009

ex art. 15 il

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il difensore dell'imputato eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Aosta.

ex art. 27 il

Il Pubblico Ministero si oppone.

ex art. 28 il

MOTIVI DELLA DECISIONE

Emerge dagli atti che la persona offesa TIESO Rosario corrispondeva la somma di euro 200, a titolo di anticipo pattuita per l'acquisto di un *notebook* marca *Apple*, tramite ricarica di carta *poste pay* intestata ad ANASTASI Maria Carmela, moglie di FERRARA Giacomo, odierno imputato.

E' noto che il reato di truffa si perfeziona allorché alla realizzazione della condotta tipica (artificiosa od ingannatoria) abbiano fatto seguito la *deminutio patrimonii* del soggetto passivo e la *locupletatio* dell'agente (cfr. Cass. n. 5428/2010), ossia il conseguimento, da parte del reo, del profitto della propria attività criminosa (cfr. Cass. n. 12795/2011; Cass. n. 42958/2010; Cass. n. 29368/2001; Cass. n. 3869/1997). Ne segue che, nel caso in esame, la consumazione del reato va individuata nel momento e nel luogo in cui l'autore del reato consegue il profitto mediante l'accredito della somma sulla carta ricaricabile, acquisendone la piena disponibilità.

Poiché è ignoto il luogo nel quale l'imputato avrebbe effettivamente avuto la disponibilità della somma accreditatagli sulla predetta carta, la competenza territoriale deve essere individuata, in base ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 comma 2 c.p.p., nel luogo di residenza dell'imputato, in Catania.


Va dunque accolta la tempestiva eccezione difensiva di incompetenza territoriale, cui seguono gli adempimenti indicati nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art. 23 c.p.p., dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Aosta in favore del Tribunale di Catania.

Ordina la trasmissione degli atti al P.M. di quel Tribunale.

Aosta, 29/9/2011.

L'Assistente Giudiziario F3
Sabrina SOLDANO


Il Giudice
dott. Marco Fornatore
